



Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA	presidente
Maria Annunziata RUCIRETA	consigliere
Paolo PELUFFO	consigliere, relatore
Nicola BONTEMPO	consigliere
Emilia TRISCIUOGGIO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere

nell'adunanza del 24 settembre 2015,

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra la Sezione regionale, il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale della Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra la Corte e le autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

UDITO il relatore, consigliere Paolo Peluffo;

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota prot. n. 7218/1.13.9, una richiesta di parere formulata dal comune di Seravezza, avente ad oggetto due quesiti:

1. l'attribuibilità dei diritti di rogito al segretario comunale titolare dell'ufficio in convenzione tra due comuni, di cui uno soltanto dotato di personale dirigenziale, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 10, comma 2-bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114;
2. la definizione dell'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2 bis del d.l. 31 maggio n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 30 luglio 2010, n. 122, con particolare riferimento all'estensibilità della

decurtazione del salario accessorio al segretario generale in enti privi di figure dirigenziali.

CONSIDERATO

È necessario, in via preliminare, verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è da ritenersi ammissibile, in quanto formulata, per il tramite del Consiglio delle autonomie, dall'organo politico di vertice e rappresentante legale dell'ente, ai sensi dell'art. 50 Tuel.

Anche sotto il profilo oggettivo risultano integrati i presupposti di ammissibilità, stante la riconducibilità della richiesta alla materia della contabilità pubblica, nell'accezione estesa adottata dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 54/2010.

La questione presenta, inoltre, requisiti di generalità ed astrattezza tali da escludere ogni interferenza della Corte sulla concreta attività gestionale e amministrativa propria degli enti di autonomia, e sulle competenze di altri organi giurisdizionali.

Nel merito, l'art. 10 del d.l. 90/2014, dopo aver disposto che il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia, stabilisce, al comma 2-bis, che "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno la qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 [...] è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

Nel caso di specie, il segretario comunale risulta titolare dell'ufficio di segreteria in convenzione tra i comuni di Seravezza (comune di fascia B) e Forte dei Marmi (comune capofila di fascia A). Solo il comune capofila presenta dipendenti con qualifica dirigenziale.

Il comune di Seravezza richiede, in particolare, se il comma 2-bis dell'art. 10 del d.l. 90/2014 debba essere applicato considerando unitariamente i comuni gestiti in convenzione, ovvero la situazione del singolo ente, al fine di valutare l'eventuale obbligo di corresponsione dei diritti di rogito al segretario, ricorrendone tutti i presupposti anche sotto il profilo soggettivo.

Occorre sottolineare che l'art. 10 comma 2 del d.l. 90/2014 attribuisca i diritti di rogito, in via generale, a comuni e province ("Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia"), concepandone l'erogazione in favore dei segretari come un'eccezione da interpretarsi tassativamente, in ottica di contenimento della spesa pubblica. D'altra parte, la norma stessa reca il titolo: "abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria". Così disponendo, il legislatore, a fronte delle esigenze di maggiori entrate degli enti, vede recessivo "l'interesse particolare del segretario comunale, fatta salva l'ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo" (Sezione regionale di controllo per il Lazio parere n. 21/2015).

La Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 21/2015 resa su questione di massima, dando seguito all'orientamento della Sezione di controllo per il Lazio, ha affermato che "il diritto di rogito compete esclusivamente ai segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C, mentre non spetta ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale".

La corresponsione del diritto di rogito al funzionario comunale responsabile è dunque esclusa in via generale, mentre viene consentita, quasi come eccezione stabilita dalla norma, ai soli soggetti non dotati di qualifiche dirigenziali, considerandoli quindi meritevoli di una integrazione. Nel caso di specie, se il segretario comunale in funzione nei comuni in convenzione è un dirigente, la quota del diritto di rogito non verrà comunque corrisposta, nemmeno nel comune di fascia inferiore.

In ordine al secondo quesito proposto, l'art. 9 comma 2 bis del d.l. 31 maggio n. 78/2010 dispone che "a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

Il comune, in particolare, richiede se nel limite in questione rientri anche l'indennità di risultato del segretario generale in un ente privo di figure dirigenziali.

Su simile questione è intervenuta la Sezione delle autonomie con delibera 26/2014, riguardante nello specifico le indennità spettanti al personale con posizione organizzativa.

La soluzione adottata fa rientrare nel limite di legge anche le risorse che gli enti di minori dimensioni destinano "al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizione organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali". In particolare, "sul piano teleologico, la norma si inserisce nel quadro delle disposizioni di contenimento della spesa per il personale aventi natura cogente e inderogabile [...]. Tale norma è da considerare, quindi, di stretta interpretazione e non sono consentite limitazioni del suo nucleo precettivo in contrasto con il valore semantico dell'espressione normativa utilizzata. Se, dunque, il legislatore ha inteso adoperare locuzioni quali "*...l'ammontare complessivo delle risorse...*" destinate al "*...trattamento accessorio del personale*" [...] è perché ha voluto comprendere nel limite stabilito anche le eventuali entrate ulteriori rispetto a quelle presenti nei fondi delle risorse decentrate. Né sarebbe consentito all'interprete pervenire a soluzioni meno rigorose [...] sul presupposto della mancanza delle qualifiche dirigenziali" (Sezione delle autonomie, delibera 26/2014).

Il principio enunciato, dunque, ha una portata onnicomprensiva tale da ricomprendere nel computo dell'art. 9, comma 2-bis citato l'ammontare complessivo delle risorse comunque destinate al trattamento accessorio del personale e quindi anche la voce in esame. Ciò è confermato anche dalla circolare n. 12 del 15 aprile 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la quale: "l'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, riguarda l'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio".

* * *

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana, in relazione alla richiesta formulata dal comune di Seravezza ed inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali con nota prot. n. 7218/1.13.9.

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Seravezza ed al Presidente del relativo Consiglio.

Firenze, 24 settembre 2015

L'estensore
f.to Paolo PELUFFO

Il presidente
f.to Roberto TABBITA

Depositata in Segreteria il 6 ottobre 2015
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio FELLI